



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 ☎ 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

Al personale docente e non docente

E pc alla DSGA

**Al sito web sezione Direttive dirigenziali
Alla Bachecca ARGO SCUOLA NEXT**

Oggetto: fruizione 6 gg di ferie personale docente

Con la presente si rende nota la sentenza n. 106/2019 pubblicata il 17/05/2019 RG 232/2017 con cui l'Avvocatura distrettuale del Comune di Perugia ha respinto l'appello "avverso sentenza n. 232/17 del Tribunale di Terni; ferie del personale scolastico", **giudicando infondato il diritto di usufruire fino a sei giorni di ferie per motivi personali o familiari ai sensi dell'art. 15 comma 2 CCNL 2007 senza il limite della mancanza di oneri per la finanza pubblica.**

Nella *ratio* della sentenza si ricorda che il comma 54 art. 1 Legge 228/12 stabilisce che "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente attività dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

Viene a seguire sottolineato che il comma 56 art. 1 Legge 228/12 stabilisce che "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1/09/2013"

Per tali ragioni il legislatore decreta che tra le clausole che vanno disapplicate rientra indubbiamente quella di cui all'art. 15 comma 2 CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali, documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall'art. 13 comma 9 dello stesso CCNL del 2007, ossia dalla possibilità di sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Del resto, prosegue, se così non fosse, la disciplina di cui al combinato disposto dai commi 54 e 56 art. 1 della legge n. 228/2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui al CCNL del 2007 non avrebbe avuto alcun senso dato che già la norma contrattuale subordinava la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non venissero a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Pertanto per il personale scolastico che voglia usufruire di un periodo non superiore a sei giornate lavorative in periodi diversi da quelli previsti dal citato comma 54 art. 1 Legge 228/12, **si ribadisce che tale fruizione sarà consentita subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

La richiesta di ferie dovrà pervenire 7 gg. prima della data richiesta e dovrà essere formulata su apposito modello da caricare sulla piattaforma argo scuolanext, o comunque in tempo utile per l'esame della documentazione allegata, ovvero il quadro orario contenente la firma autografa dei docenti in sostituzione.

Si allega il testo integrale della sentenza.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93